



COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Numero 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 (PEF 2022-2025) DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E S.M.I., APPROVATO DALL ETC CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventitre** del mese di **maggio**, alle ore **18:30**, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta **Ordinaria**, di **Prima Convocazione**, in videoconferenza, il Consiglio Comunale:

Tedeschi Roberta	Presente	FACINCANI MAURIZIO	Presente
LUNARDI CLAUDIO	Presente	Poletti Silvia	Presente
Vaiente Nicolo'	Presente	Cavallini Edoardo	Presente
Boselli Alice Maria	Presente	Pezzon Ambra	Presente
Melchiori Elisa	Presente	Guadagnini Pietro	Presente
MARCAZZAN DANIELE	Presente	Mantovani Francesca	Presente
Bonizzato Sara	Assente		

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il **SEGRETARIO COMUNALE** dott. Corsaro Francesco.

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Tedeschi Roberta in qualità di **SINDACA** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, in videoconferenza, ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 (PEF 2022-2025) DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E S.M.I., APPROVATO DALL' ETC – CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

Presenti n. 12

La Sindaca concede la parola all'Assessore Facincani Maurizio, il quale, procede ad esporre brevemente la proposta posta all'Ordine del Giorno.

Il Consigliere Guadagnini Pietro, intervenendo, evidenzia come i cittadini devono essere più responsabili nella raccolta differenziata dei rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Richiamato l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Generale, ha ottenuto il seguente esito proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli **(UNANIMI)** n. 12

voti contrari n. /

astenuti n. /

espressi per appello nominale, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con separata votazione effettuata su appello nominale dal Segretario Generale dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Con voti favorevoli **(UNANIMI)** n. 12

voti contrari n. /

astenuti n. /

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DEL

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL

23.05.2022

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 (PEF 2022-2025) DEL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E S.M.I., APPROVATO DALL' ETC – CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Atteso con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" si è provveduto ad approvare la definizione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, che si compone altresì dell'Allegato A recante "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2";

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione:

l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita; «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per

l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025.

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a congruaggio relative ai costi delle annualità pregresse.

2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale (...);

l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di

inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti»;

l'art. 7 "Procedura di approvazione" che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano

secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2»;

l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita: «8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi

del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio»;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" da cui emergono le seguenti precisazioni, ai sensi dell'art. 1:

«1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:

a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:

- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- determinare le componenti a congruaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce , di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri:

a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;

b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2».

VISTO l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che «il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del (...) decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;

RILEVATO che l'art. 4 dell'MTR-2, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, prevede che per ciascun anno = {2022, 2023, 2024, 2025} il totale delle entrate tariffarie di riferimento debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, e viene calcolato sulla base di una formula espressamente individuata dal predetto Allegato. Vengono in ogni caso fatti salvi i superamenti di tale limite che gli Enti territorialmente competenti ritengano necessari per assicurare il raggiungimento dei

previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, purché adeguatamente motivati;

Considerato che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè è colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

Considerato che l'Ente territorialmente competente (ETC) nella Regione Veneto è il Consiglio di Bacino di Verona Nord, in quanto in tale Regione sono stati costituiti gli ATO (Ambiti territoriali ottimali) e per l'ambito territoriale in cui è compreso il territorio del Comune di Povegliano Veronese il Consiglio di Bacino di Verona Nord riveste la funzione operativa di raccolta;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Povegliano Veronese ha approvato la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- in data 3 dicembre 2015 tutti i 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale del “Consiglio di Bacino Verona Nord” hanno sottoscritto la convenzione tipo costituendo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato “Consiglio di bacino VERONA NORD”, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;

Vista, altresì, la determinazione del Responsabile del servizio ecologia n. 83 del 30.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “assunzione impegni di spesa per i servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e servizi connessi per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022”, con la quale è stato disposto di affidare il servizio di gestione del ciclo integrato dei RSU, prendendo atto della DGC 49/2021, al Consiglio di Bacino Verona Nord e all'RTI AMIA/SERIT per l'espletamento nell'anno 2022 del servizio di raccolta RSU spese di gestione e smaltimento rifiuti - servizio di raccolta e trasporto RSU - spazzamento gestione CDR Spese di gestione e connessi sino al 31.12.2022;

Considerato inoltre che:

- il Comune di Povegliano Veronese svolge l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- soggetti terzi svolgono l'attività di smaltimento/trattamento/recupero delle varie tipologie di rifiuti raccolti su territorio comunale sulla base dei relativi contratti stipulati.

Dato atto che il Consiglio di Bacino di Verona Nord è considerato il principale gestore del servizio rifiuti per il territorio di Povegliano Veronese, in quanto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, ed in quanto tale si è occupato della redazione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 integrando i costi dei soggetti terzi con i costi sostenuti dal Comune;

Visto il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quinquennio 2022/2025 del bacino territoriale competente (PEF 2022/2025)

approvato dal Consiglio di Bacino di Verona Nord e inviato all'Ente in data 05 maggio 2022, prot. 0005002 del 09/05/2022 l'allegato A al presente provvedimento, e consistente nel PEF 2022;

Dato altresì atto che:

- il valore di Rho è stato posto al 1,03%, percentuale di poco discostantesi dal massimo della valorizzazione prevista dai quadranti di cui al MTR-2, al fine di permettere un più rapido riallineamento del gettito alla struttura dei costi;
- l'PEF 2022/25 mostra un lieve incremento tariffario rispetto all'anno 2021;

Visto che con delibera del Consiglio di Bacino n. 07 del 05.05.2022 è stata approvata la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del Bacino territoriale dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;

Visto la validazione rilasciato dal Consiglio di Bacino di Verona Nord pervenuta, con la suddetta deliberazione n. 07 del 5 maggio 2022 che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano redatto dal Consiglio di Bacino di Verona Nord secondo il nuovo MTR allegato A, PEF 2022, che porta a un costo complessivo di euro 730.182,00 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, consistente per il Comune di Povegliano nel contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche di importo pari a euro 3.104,00, relativamente alla parte fissa, e di importo pari a euro 2.039,00, relativamente alla parte variabile;

Preso atto che il costo di euro 725.039,00 (730.182,00 - 3.104,00 - 2.039,00), suddiviso in costi totali variabili di euro 290.596,00 e in costi totali fissi di euro 434.443,00, rappresenta l'importo da coprire con le tariffe con la bollettazione all'utenza per l'anno 2022;

Preso atto che l'importo del PEF NON è superiore al limite di crescita delle entrate tariffarie determinato in base alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA (MTR) e s.m.i., come indicato nell'allegato A al presente provvedimento: entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita del PEF 2020 e dato dalla seguente formula $(PEF\ 2022 / PEF\ 2021) = +1,0312$ risulta poco superiore a quanto approvato dal Comune $+1,00176$ del PEF 2021 e consente all'Ente di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, come previsto dalla medesima delibera n. 363/2021/R/rif ARERA e s.m.i., nel rispetto dei contratti in essere tra Comune e Gestore e nel rispetto sia dei costi di smaltimento che dei proventi di recupero delle frazioni differenziate derivanti dai contratti in essere, come meglio specificato nella relazione accompagnatoria del piano, trasmessa al Consiglio di Bacino tramite PEC del 15/12/2021, prot. 13034;

Ritenuto di dare atto che l'incremento tariffario rispetto al 2021 di euro 6.356,00€ non necessita di essere finanziato in quanto trova copertura nelle entrate tariffarie previste per l'anno 2022;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Stefania Vasciarelli;

Vista la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale, prot. 13034 del 15/12/2021, rappresentante del Comune attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Considerato che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e deve essere svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto competente e dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Visto l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Visto l'art. 1 c.169 L. n.296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 3, comma 5-quinques, del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022 n. 16, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della TARI corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del medesimo D.L. 228/2021, convertito con convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 11, del D.L. "Aiuti" approvato dal Consiglio dei Ministri il 02 maggio 2022, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale ha modificato l'art. 3, comma 5-quinques del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, disponendo che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti relativi all'approvazione del PEF e tariffe TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2022/2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25 marzo 2022;

Rilevato che dal PEF redatto dal gestore, Consiglio di Bacino Verona Nord, a seguito delle determinazioni prese dal Comune ed approvato dall'Etc – Consiglio di Bacino Verona Nord e dallo stesso validato, si evince che i COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa 2022 è pari a di euro 725.039,00, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, consistente per il Comune di Povegliano nel contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche di importo pari a euro 3.104,00, relativamente alla parte fissa, e di importo pari a euro 2.039,00, relativamente alla parte variabile e fissa, e tale PEF è propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI;

Considerato che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif e s.m.i. disciplina esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la

quantificazione del Piano Economico finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013 e dal DPR 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della T.A.R.I. anno 2022 in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento TARI e dai criteri indicati dal DPR 158/1999, nonché in conseguenza di quanto sopra esposto;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di adottare il Piano Economico Finanziario sopra illustrato, in attuazione all'allegato a) della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" convertito con modifiche nella Legge 21 maggio 2021, n. 69 (G.U. n. 120 del 21-05-2021), sopra richiamato, il presente provvedimento, avendo natura tributaria e propedeutica all'approvazione del sistema tariffario T.A.R.I., entra in vigore dal 1° gennaio 2022 con conguaglio entro il 31/12/2022 per quanto già stabilito con la deliberazione consigliere n. 9 del 25 marzo 2022 sopra richiamata;

Atteso che il totale dei costi da bollettare all'utenza per l'anno 2022 relativo al Comune di Povegliano Veronese è pari ad euro 725.039,00, detratto il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche, mentre l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2020 erano pari ad euro 718.683,00, determinando un limite di crescita tariffario nei limiti di legge previsti e sopra esposti;

Preso atto conseguentemente che la differenza di conguaglio da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2022, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif e s.m.i., risulta essere pari ad euro 6.356,00;

Atteso che la sopra richiamata delibera del Consiglio di Bacino n. 07 del 05.05.2022 approva la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quinquennio 2022-2025 del Bacino territoriale dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord, fatta salva la possibilità di procedere con nuove deliberazioni a seguito delle variazioni che se si potrebbero generare da nuovi costi e/o da nuovi ricavi nel prossimo quinquennio 2022-2025, con conseguente nuova presa atto da parte dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n.

267; Visto il vigente statuto

comunale;

Richiamato il "Regolamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'articolo 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e l'art. 52 del vigente "Regolamento degli uffici e dei servizi";

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

D E L I B E R A

1. di prendere atto e adottare, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif e ss.mm.ii. la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022, come redatto dal gestore e approvato dal Consiglio di Bacino di Verona Nord in qualità di Ente territorialmente Competente con deliberazione n. 07 del 5 maggio 2022 come da atti pervenuti ns prot. 0005002 del 09/05/2022, allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto dal PEF 2022 del Comune di Povegliano Veronese;
2. di dare atto del NON superamento del limite di crescita previsto dal comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2021 ARERA, per le motivazioni in premessa indicate, al fine di raggiungere l'equilibrio economico finanziario;
3. di dare atto che il PEF risultante dalle determinazioni assunte dall'Ente è pari a euro 730.182,00, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, consistente per il Comune di Povegliano nel contributo del MIUR per le istituzioni scolastico di importo pari a euro 3.104,00, relativamente alla parte fissa, e di importo pari a euro 2.039,00, relativamente alla parte variabile, e tale PEF è propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;
4. di dare atto che il totale dei costi da coprire per l'anno 2022 con la bollettazione alla utenza è pari a euro 725.039,00, al netto della detrazione del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche;
5. di prendere atto che il totale dei costi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Povegliano Veronese è pari ad euro 725.039,00, mentre l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2020 erano pari ad euro 718.683,00, determinando un limite di crescita tariffario nei limiti di legge previsti e in premessa specificati;
6. di dare atto conseguentemente che la differenza di conguaglio da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2022, risulta essere pari ad euro 6.356,00;
7. di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivo provvedimento l'adozione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. per l'anno 2022;
8. di trasmettere all' ETC – Consiglio di Bacino Verona Nord la presente deliberazione;
9. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per la sua immediata applicazione nell'esercizio in corso stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti previsti in materia di TARI.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL d.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regularita' Tecnica del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 16-05-2022

Il responsabile del servizio

MODE' FRANCESCO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL d.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regularita' Contabile del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 16-05-2022

Il responsabile del servizio

MODE' FRANCESCO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Tedeschi Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corsaro Francesco
